

<b>Città di SEGRATE Provincia di MILANO</b>	<b>CC / 4 / 2022</b>	Data <b>28-02-2022</b>
---	----------------------	---------------------------

**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2022**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(Estratto del verbale della seduta del 28-02-2022)**

L'anno duemilaventidue, addì 28 del mese di febbraio, alle ore 21:11, in Segrate e nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
<b>MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO</b>	<b>in videoconferenza</b>	
<b>CORAGLIA GRETA</b>	<b>SI</b>	
<b>STROZZI LUCA</b>	<b>SI</b>	
<b>VALLONE TOMMASO</b>	<b>SI</b>	
<b>QUAGLIA PIETRO</b>	<b>in videoconferenza</b>	
<b>LIMENTANI FRANCESCA MARIA</b>	<b>SI</b>	
<b>VEZZONI GIULIA MARIA</b>	<b>SI</b>	
<b>FERRANTE GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>	
<b>PIGNATARO ALESSANDRO</b>	<b>SI</b>	
<b>BERSELLI RENATO DEMETRIO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIOLI AMALIA</b>	<b>SI</b>	
<b>BARSANTI BRUNO</b>	<b>SI</b>	
<b>TETTAMANZI SARA</b>	<b>in videoconferenza</b>	
<b>POLDI GIANLUCA</b>	<b>SI</b>	
<b>GRIGUOLO MARCO</b>	<b>SI</b>	
<b>FIGINI FEDERICO</b>	<b>SI</b>	
<b>SIRTORI LUCA</b>		<b>SI</b>
<b>DE FELICE NICOLA</b>	<b>in videoconferenza</b>	
<b>LA MALFA ANTONINO</b>	<b>SI</b>	
<b>VIGANO' ROBERTO</b>	<b>SI</b>	
<b>CARANDINA MARCO</b>	<b>SI</b>	
<b>ALDINI LAURA</b>	<b>in videoconferenza</b>	
<b>TREBINO MARCO</b>	<b>SI</b>	
<b>GOCILLI MAURO</b>	<b>SI</b>	
<b>AURICCHIO CARMINE</b>	<b>SI</b>	

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
<b>DI CHIO FRANCESCO</b>	<b>SI</b>	
<b>ACHILLI LIVIA</b>	<b>in videoconferenza</b>	
<b>BELLATORRE GUIDO</b>	<b>SI</b>	
<b>BIANCO BARBARA</b>		<b>SI</b>
<b>CARETTI ANTONELLA RENATA BRUNA</b>	<b>SI</b>	
<b>DALERBA DAMIANO</b>	<b>SI</b>	
<b>STANCA LUCA MATTEO</b>	<b>in videoconferenza</b>	

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento alla registrazione in audio-video avvenuta durante il dibattito, disponibile su

[https://www.youtube.com/watch?v=a68YPo2\\_M1Y](https://www.youtube.com/watch?v=a68YPo2_M1Y)

Illustra il punto l'assessore Stanca

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019 n.160, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, che ha istituito la nuova imposta IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 con superamento della TASI e contestuale abrogazione della previgente disciplina IUC-IMU e IUC-TASI;

**TENUTO CONTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**RICHIAMATI** pertanto i commi da 739 a 783 dell'art.1 della Legge 27dicembre 2019, n.160 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTI** in particolare il comma 776 della norma sopra citata, in base al quale "*per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296*" e del comma 782 ,in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art.1, comma 728, della Legge 27/12/2017, n.205, nonché dall'art.38 del D.L. 26/10/2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L.n.160/2019;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione dell'IMU adottato con delibera di Consiglio comunale n.23 del 20/07/2020;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma:

- a) l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- b) sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- c) conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- d) l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- e) viene fissata l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP;

f) le altre aliquote di base sono individuate come segue:

- per i fabbricati per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 2022 sono esenti ai sensi del comma 751 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160;
- di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, con la possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.1 del comma 756 della L. n.160/2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art.1 comma 757 della Legge n.160/2019 prevede che qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021, in particolare ha precisato *“solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*.

**EVIDENZIATO** che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**DATO ATTO** del permanere del vuoto normativo, in ordine all’emanazione del decreto citato e pertanto il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell’individuazione delle aliquote IMU da applicare;

**ESAMINATA** la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DF del 18/5/2012 la quale evidenzia che *“il comune, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziando le sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”*,

**VISTO** il decreto interministeriale del 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/03/2021 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021, come di seguito riportate:

descrizione fattispecie	aliquota %	detrazione
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). L’aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8/ e A/9 equiparati all’abitazione principale ai fini IMU, ai sensi di quanto disposto dall’art.1 commi 740 e 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019 e dal Regolamento IMU del Comune di Segrate	<b>0,6</b>	<b>€ 200,00</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94	<b>0,1</b>	
Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale “Negozi e botteghe” – categoria catastale C/1	<b>0,95</b>	---
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al <b>gruppo catastale D</b>	<b>1,06</b> (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune)	---
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,25</b>	
Unità immobiliari non rientranti nelle categorie precedenti	<b>1,06</b>	---

**VISTO** il comma 3 dell’art.78 del D.L. 14/8/2020 n.104 che esenta per il 2022, in conseguenza degli effetti della pandemia in corso da COVID -19, gli *“immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”*

**ANALIZZATO** il bilancio per l’esercizio 2022 e valutata la necessità di adottare le misure necessarie a mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria, quale parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria iniziata con l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n.267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le deliberazioni consiliare n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017;

**VALUTATO** che, al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario pluriennale sopra citato, è necessario confermare integralmente anche per l’esercizio 2022 la stessa imposizione

fiscale 2021, ad eccezione della fattispecie “*dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati*” in quanto esenti dal 2022;

**DATO ATTO** che ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 16/2014, il gettito presunto IMU per l’esercizio 2022 pari a € 11.850.000,00=, è stato allocato nella posta di bilancio 2022 al netto della quota trattenuta per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, calcolata per l’esercizio 2022 in € 1.994.579,00= (dato Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Finanza Locale);

**VISTI:**

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) ove dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

**VISTO** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2022 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 31 Marzo 2022 con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. Serie generale n.309 del 30/12/2021);

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 767 dell’art.1 Legge 160/2019 “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente*”.

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 17/02/2022;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**CON** n.16 voti favorevoli, n.8 voti contrari ((De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina, Aldini, Trebino, Gocilli e Auricchio) su n.24 consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

## DELIBERA

- 1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate del dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017, di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote e detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della Legge n.160/2019 come di seguito riportate:

descrizione fattispecie	aliquota %	detrazione
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8/ e A/9 equiparati all'abitazione principale ai fini IMU, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 commi 740 e 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019 e dal Regolamento IMU del Comune di Segrate	<b>0,6</b>	<b>€ 200,00</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94	<b>0,1</b>	
Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale "Negozzi e botteghe" – categoria catastale C/1	<b>0,95</b>	---
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al <b>gruppo catastale D</b>	<b>1,06</b> (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune)	---
Unità immobiliari non rientranti nelle categorie precedenti	<b>1,06</b>	---

- 2) Di dare atto che

- l'art.1 del comma 756 della L. n.160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021, in particolare ha precisato “solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito **all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante**”;
- alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopracitato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

- 3) Di demandare alla competente Sezione *“Gestione risorse economiche e finanziarie”* la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni richiamate in premessa.

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con **n.16** voti favorevoli, **n.8** voti contrari ((De Felice, La Malfa, Viganò, Carandina, Aldini,

Trebino, Gocilli e Auricchio) su n.**24** consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.

---



# Città di Segrate

MODULISTICA

P02/b

MD03

Rev. 1 del  
27/10/2017

## DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

### PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto** Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Risorse Economiche e Finanziarie, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Segrate 10/02/2022

DIRIGENTE

FABRIZIO GIOVANNI DOMENICO ZORDAN

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Ente certificato:



Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

**IL PRESIDENTE**  
DR. GIANLUCA POLDI'

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 07/03/2022 al 22/03/2022

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 17/03/2023, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.